



**BANCO di LUCCA
e del TIRRENO S.p.A.**
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443
55100 Lucca
Cap. Soc. € 21.177.000,00
Iscriz. Albo Aziende di Credito n. 5564
R.E.A. – Lucca n. 181609
Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01880620461

Tel. 0583.43271
Fax 0583.496627
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ORDINARIO

“Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 10/01/2011-10/07/2014 a Tasso Fisso 2,60%

Emissione n. 9/2011”

DI MASSIMO EURO 7.500.000,00 C.N.

Codice ISIN IT0004677313

Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, tagli.

Il prestito obbligazionario "Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. 10/01/2011 – 10/07/2014 a Tasso Fisso 2,60% Emissione n. 9/2011" è di un importo massimo di Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) costituito da n. 750 obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 (diecimila) cadauna. Il taglio minimo sottoscrivibile e pari ad Euro 10.000. Il collocamento si apre il giorno 10 gennaio 2010 e si chiude il giorno 31 dicembre 2011.

Il collocamento potrà essere sospeso temporaneamente o chiuso anticipatamente senza preavviso a discrezione dell'Emittente, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di adesione.

Art. 2 - Data e prezzo di emissione e di rimborso - Durata del prestito e negoziazione

Le obbligazioni sono emesse alla pari. Il prestito ha una durata di 42 mesi, che decorrono dal 10 gennaio 2011 e sarà rimborsato alla pari e senza spese, in un'unica soluzione, il giorno 10 luglio 2014.

L'emittente, recependo la direttiva europea MiFID (Market in Financial Instruments Directive) con i suoi regolamenti attuativi, non si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualsiasi quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore, ma consente la presenza di un mercato secondario delle proprie emissioni obbligazionarie come descritto nella "Trasmission Policy" di volta in volta vigente. La "Trasmission Policy" in vigore alla data di apertura del collocamento in oggetto individua la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. come soggetto incaricato per la gestione del mercato secondario dell'emissione obbligazionaria in oggetto e come soggetto che provvederà a fornirne le quotazioni

Art. 3 - Godimento del prestito ed interessi.

Il prestito ha godimento 10 gennaio 2011. Le obbligazioni fruttano un interesse fisso pagabile annualmente, tranne l'ultima cedola, che è semestrale, e posticipatamente il giorno 10 gennaio di ogni anno, a partire dal 10 gennaio 2012. L'ultima cedola, semestrale, verrà pagata il 10 luglio 2014. Per il calcolo del rateo d'interesse viene adottato il criterio 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi). Il conteggio dei giorni di rateo è effettuato escludendo il primo giorno di inizio di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di valuta dell'operazione. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il loro rimborso. Per le sottoscrizioni effettuate in data successiva alla data di emissione devono essere corrisposti anche i dietimi maturati dal primo giorno di emissione incluso.

Art. 4 - Tassi lordi di interesse.

Le obbligazioni sono a tasso fisso. Il tasso annuo lordo di interesse della prima cedola, pagabile il giorno 10 gennaio 2012, è del 2,60%. Il tasso annuo lordo di interesse di ogni cedola successiva alla prima sarà pari al 2,60%.

Art. 5 - Regime fiscale.

Agli interessi, premi e altri frutti e alle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. 1/4/1996 11.239 e del D.Lgs. 21/11/1997 n.461, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero essere comunque soggette le obbligazioni.

Art. 6 - Modalità di rimborso dei titoli e di pagamento delle cedole.

Pagamento degli interessi e rimborso delle obbligazioni saranno effettuati dalla Monte Titoli Spa tramite gli intermediari depositari del prestito. Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso sarà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia luogo a maggiori interessi.

Art. 7 - Termini di prescrizione.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo cinque anni dalla data di scadenza delle cedole per quanto riguarda gli interessi, e dopo dieci anni dalla data di scadenza per quanto riguarda il capitale.



**BANCO di LUCCA
e del TIRRENO S.p.A.**
Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.

Sede Sociale: Viale Agostino Marti, 443
55100 Lucca
Cap. Soc. € 21.177.000,00
Iscriz. Albo Aziende di Credito n. 5564
R.E.A. – Lucca n. 181609
Cod. Fisc. e Partita IVA n. 01880620461

Tel. 0583.43271
Fax 0583.496627
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Art. 8 - Servizio del prestito

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli Spa e assoggettato al regime della dematerializzazione di cui ai D.Lgs. 24/6/1998 n.44313 e alla delibera CONSOB n.11768 del 23/12/1998. Il servizio di gestione e amministrazione delle obbligazioni presso la Banca è gratuito, salvo il pagamento dell'imposta di bollo tempo per tempo vigente.

Art. 9 - Garanzie.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 - Varie.

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.bancodilucca.it). L'Emittente si riserva la facoltà di esporre l'avviso anche nei locali aperti al pubblico del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. e/o degli eventuali altri Soggetti del Collocamento. Il Prestito Obbligazionario è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente regolamento, sarà esclusivamente competente, qualora l'obbligazionista medesimo non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis C . C., il Foro di Lucca.

BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.p.A.

Lucca, 7 gennaio 2011